



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 22/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 165

L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (Ta), in loc. Mass.a Pietro Tucci - Lamie Cacoscia - Proponente: CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe).

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 14500 del 30.11.06, la Ditta De Biasi Giuseppe, con sede legale in Laterza (TA), in piazza Plebiscito, 6- 74014, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia-della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 16/06, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA) in località "Mass.a Pietro Tucci- Lamie Cacoscia"e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- con nota prot. n. 00521 del 10.01.07, il Servizio Ecologia invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza e alla sovrapposizione nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società;
- con nota prot. n. 00563 del 10.01.07, il Servizio Ecologia invitava la Ditta De Biasi Giuseppe ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
- in data 15.02.07 pervenivano al Servizio Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Ditta De Biasi, nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
- il medesimo Servizio, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Ditta De Biasi Giuseppe assoggettato alla procedura di VIA, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.11, co.2, della l.r. n. 11/01, anziché sull'Albo pretorio comunale, come previsto dalla medesima legge solo in caso di procedimento di screening; con la stessa nota la società veniva pertanto invitata a provvedere in merito e il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in relazione alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, il Servizio Ecologia inviava alla Ditta De Biasi e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni

presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;

- con nota pervenuta a questo Servizio il 30.03.07 ed acquisita al prot. n. 5786, la Ditta De Biasi comunicava di aver proceduto alla revisione del progetto depositato il 30.11.06, in funzione della soluzione di connessione alla RTN, concessa da Terna S.p.a. con proprio provvedimento prot. TE/P2007000155 del 10.01.07 e cod.id n. 06021473, e della richiesta di aggiornamento operata dal Comune di Laterza con delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06; contestualmente, trasmetteva nuovamente l'intero elaborato progettuale così aggiornato;

- con nota acquisita al prot. n. 5788 del 30.03.07, la Ditta De Biasi presentava al Servizio Ecologia un progetto di ampliamento del parco eolico precedentemente proposto, depositando la relativa documentazione anche ai fini degli adempimenti di pubblicazione dalla legge previsti; tale documentazione, presentata in modo errato, veniva ritrasmessa dalla ditta in modo corretto il 2.04.07 ed acquisita da questo Servizio in pari data al prot. n. 5910;

- la Ditta De Biasi trasmetteva a questo Servizio, che le acquisiva al prot. n. 6582 dell'11.04.07, le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, rilevando la irricevibilità ed inammissibilità delle stesse in quanto tardive, oltre che viziate di presupposto erroneo di fatto e di diritto;

- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 7296 del 7.05.07, inviata per conoscenza al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, rilevando l'impossibilità di individuare l'oggetto della proposta progettuale della Ditta De Biasi Giuseppe, dovuta alla frammentazione della stessa in tempi differenti, ovvero il 30.11.06 e il 30.03.07, richiedeva alla ditta di presentare una nuova istanza con la documentazione relativa all'assetto finale dell'intero progetto, comunicando che la data di deposito di detta documentazione completa avrebbe determinato il momento di avvio di una nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale;

- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Servizio, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;

- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, il Servizio Ecologia invitava la Ditta De Biasi Giuseppe a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, come richiesto dall'art. 11, co. 2, della l.r. n. 11/01, del progetto comprensivo di tutti gli aggiornamenti inquadrabili nello scaglione temporale di agosto-novembre 2006, di cui all'art. 8, co. 4, del r.r. n. 16/06. Contestualmente il Servizio scrivente definiva la corretta procedura di lettura delle proposte progettuali all'interno dello scaglione temporale di riferimento, rispetto a revisioni ed ampliamenti, al fine di avviare correttamente la valutazione integrata di tutte le istanze pervenute entro novembre 2006. invitava altresì la Provincia ad esprimersi sullo stesso e sugli altri tre progetti soggetti a VIA, nonché il Comune sulla totalità dei progetti presentati dalle varie società nel predetto scaglione temporale;

- la Ditta dava riscontro a tale richiesta trasmettendo, con nota acquisita al prot. n. 1166 del 15.01.08, copia della pubblicazione sul Burp n.183 del 27.12.07 dell'avviso di deposito del progetto e dichiarando che detto avviso era stato dato anche sui quotidiani Corriere del Giorno e Unità di pari data, la cui copia veniva successivamente trasmessa ed acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 3966 del 22.02.08;

- questo Servizio acquisiva al prot. n. 3970 del 18.02.08 l'accordo stipulato in pari data, ed inviato anche al Comune di Laterza, tra la Energia in Natura S.r.l., la Laterza Wind 2 S.r.l., la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e la Ditta De Biasi Giuseppe, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare

tra i vari progetti; in particolare, la Ditta De Biasi rinunciava a n. 1 areogeneratore;

- il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 4.03.08, acquisita dal Servizio Ecologia con prot. n. 4811 del 05.03.08, rilevava di poter esprimere il proprio assenso incondizionato solo nei confronti dei progetti proposti dalle quattro società parti del predetto accordo, avendo quest'ultimo rimosso le interferenze reciproche tra i progetti;
- questo Servizio, con nota prot. n. 6034 del 16.04.08, richiedeva alle società parti dell'accordo, tra cui la Ditta De Biasi, di trasmettere le rispettive proposte di layout su supporto digitale, frutto dell'accordo medesimo, con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerente con la nuova configurazione;
- con nota acquisita il 18.04.08, la Ditta depositava presso il Servizio Ecologia gli elaborati del progetto nella versione risultante dal predetto accordo;
- con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle varie società proponenti progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui quello di cui ai precedenti punti, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società ed insistenti nel territorio comunale, tra cui quello proposto dalla Ditta De Biasi, su cui si era già precedentemente espresso;
- con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, il Servizio Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Ditta De Biasi Giuseppe, che a tanto aveva provveduto il 30.03.07;
- con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, il Servizio Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Ditta De Biasi Giuseppe, proponenti i progetti nel Comune di Laterza e oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale.
- questo Servizio acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale e dalla quale risultava l'assenza della convenzione con la Ditta De Biasi Giuseppe;
- con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il Servizio Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008;
- con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;

- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 il Servizio Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 677 del 20.01.09, la Ditta De Biasi Giuseppe, rilevando l'illegittimità della predetta richiesta della Provincia di Taranto di espressione del parere, per essere la stessa tardiva e per essere stata l'amministrazione provinciale piu' volte posta sino ad allora nella condizione di esprimersi, invitava la Provincia stessa a chiarire se con la predetta richiesta avesse inteso o meno richiedere all'Assessorato all'Ecologia un'ulteriore sospensione del procedimento di VIA; con la medesima nota, la Ditta comunicava a questo Servizio la successione della CGDB Enrico S.r.l. nella interezza della sua posizione giuridica, relativa al ramo di azienda Enrico in Laterza (Ta);
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 676 del 20.01.09, la CGDB Enrico S.r.l. invitava il Comune di Laterza a stipulare la convenzione, conforme al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, il cui schema era stato dalla stessa trasmesso all'amministrazione comunale il 21.10.08;
- con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, il Servizio Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale;
- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 21.10.08 della CGDB Enrico S.r.l. a stipulare la convenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, stabiliva di procedere alla stipula;
- con nota acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 3123 del 9.03.09, la società CGDB Enrico dichiarava di aderire alla richiesta del Comune di Laterza, contenuta nella determinazione di cui al precedente punto, della somma una tantum di euro 2.000,00 per ogni Megawatt autorizzato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da corrispondersi a titolo di ristoro ambientale ex art. 9 della DGR n. 1462 del 2008;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

- 1 2669742 4508983
- 2 2670031 4508954
- 3 2668376 4508560
- 4 2668803 4508557
- 5 2669720 4508462
- 6 2670003 4508481
- 7 2668671 4507824
- 8 2668979 4507631
- 9 2670190 4507380
- 10 2668561 4507484
- 11 2669236 4507540
- 12 2671634 4505029
- 13 2672907 4505024
- 14 2670907 4504542
- 15 2671045 4504061
- 16 2671431 4504029
- 17 2671544 4503599
- 18 2671049 4503544

? Diametro aerogeneratori: 90-94 m

? Potenza complessiva: 51 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

Non esiste un piano redatto consegnato all'Autorità competente

b - Impatto visivo e paesaggistico

L'elaborato relativo all'impatto visivo presenta, sia nella progettazione base, sia nella revisione che ha comportato l'eliminazione di una unità aerogeneratrice, simulazioni fotografiche post-opera rappresentate da più punti di vista significativi.

L'impatto derivante da quest'analisi è riferito comunque al solo impianto proposto da questa Società, mentre appare lacunoso in riferimento a quello che deriverà dalla compresenza delle altre proposte rientranti nello stesso scaglione temporale ed oggetto di valutazione integrata.

Quest'ultima porta a conclusioni tali da determinare una riduzione dell'entità di aerogeneratori proposti dalla varie Società, anche a valle degli accordi intercorsi tra le medesime, che porterà, già nell'immediata percezione visiva della presenza sul paesaggio, ad uno scenario meno alterato rispetto a quello che sarebbe derivato dall'accettazione incondizionata delle varie proposte.

In generale si assisterà ad una comunque significativa presenza di aerogeneratori, ma impostata su configurazione abbastanza ampia, tale da non creare locali congestioni o barriere lungo direttrici di corridoi ecologici o di fruizione visiva del paesaggio

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Per questo studio, non riproposto nell'aggiornamento degli elaborati portati in ultima consegna, si fa riferimento alla "Relazione floristica e faunistica" consegnata a marzo 2007.

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati principalmente attraverso la redazione di uno studio riportante analisi e check-list delle specie presenti e le realizzazioni delle carte della vegetazione e degli ecosistemi.

La relazione specialistica è preceduta da frontespizio riportante nome di professionista non firmataria dello studio, sulla cui copertina, invece, è riportata firma, accompagnata da timbro professionale, dei progettisti dell'opera.

Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di letteratura e rivenienti da probabili sopralluoghi di campagna. E' stata effettuata: l'analisi dello stato di conservazione delle specie riportate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS "Area delle Gravine" e considerazioni sui livelli di criticità.

Dallo studio emerge diffusamente la sensibilità dell'area interessata dall'intervento in relazione alla presenza e all'influenza delle stesse gravine, quale ecosistema privilegiato di caratterizzazione del paesaggio e della sua biodiversità.

Circa possibili interferenze legate all'impatto dell'opera nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi manca un'evidenza rappresentata in forma di conclusioni o matrice sintetica, che è possibile invece scorgere nello Studio d'Impatto Ambientale generale.

Se pur nei limiti di una condizione che vede la scelta dell'eolico in quest'area, come in altre della Regione Puglia, complessivamente sostenibile, ai fini della connettività ecologica dell'area ovvero per limitarne la frammentazione si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici

che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori, tra quelli proposti dalle varie società concorrenti.

d - Rumori e vibrazioni

L'elaborato H7 consegnato con nota prot. 5786 del 10 aprile 2007 consente di evidenziare l'impatto specifico su ricettori sensibili individuati sulla cartografia tecnica.

Il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ad ogni buon conto ulteriori elaborati presentati dal proponente rispetto alla condizione iniziale, relativa alla configurazione con maggior numero di aerogeneratori ovvero peggiorativa, assicurava comunque il rispetto dei limiti assoluti relativi al comparto territoriale di progetto identificato in modo coerente alla tabella del DPCM 1/3/1991 (classificazione in condizione di regime transitorio) pari, in particolare per il limite notturno, a 60 dB.

Ora, se pur vero la riduzione dovuta alla rimodulazione post-accordo ha comportato un generale abbassamento dei valori di emissione acustica, è altrettanto vero che gli elaborati aggiornati avrebbero dovuto tener conto della compresenza delle altre proposte attesa l'impossibilità di giustificarne, a quel punto, l'ignoranza.

Questo sarebbe potuto avvenire introducendo un fattore di incremento della rumorosità di fondo o, più in generale, di un fattore a vantaggio di sicurezza.

Risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 nei limiti differenziali come richiesto dal R.R. 16/2006, tranne in un caso, per il quale si verifica un locale superamento del valore limite differenziale notturno (ricettore indicato alla lettera "T" vicino aerogeneratore n. 14, con un surplus di circa 0,5 dB

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "Particolari cavidotti".

Lo studio di impatto elettromagnetico, riferito anch'esso alla configurazione con maggior numero di pale, condizione a vantaggio di sicurezza, porta a conclusioni specifiche per ogni parte d'opera.

Il valore più elevato si registra in corrispondenza della risalita dei cavi dal trasformatore verso l'elettrodotto esistente, dove comunque si attesta su valori inferiori a quelli indicati come "limite" e "di qualità" imposti dal DPCM del 9 Luglio 2003 rispetto ad un'utenza-tipo, a distanza stimata pari a 250 m.

f - Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla documentazione relativa agli accordi con l'Ente gestore (già in fase pre-accordo). L'opzione relativa alla soluzione di allacciamento a Castellaneta è prevista nelle soluzioni progettuali presentate a partire da Marzo 2007, varianti che non hanno determinato una sensibile modificazione del layout.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

g - Dati di progetto e sicurezza

Circa il calcolo della gittata di elementi liberati da accidentale rottura, il proponente riporta un dato di distanza orizzontale massima pari a 207 m, con riferimento ad un'origine posta a quota pari a più di 110 m.

Questo dato è riferito ad una frequenza di 20 giri/m. Il dato riferito ad un'altra ipotesi di funzionamento,

a 16 giri/min riporta invece una gittata pari a ca 146m.

Nell'intorno degli aerogeneratori si segnalano masserie e casolari come di seguito specificato.

Insieme di fabbricati rurali di stato d'uso non noto - Torre n.3 = d. circa 180 m

Insieme di fabbricati rurali di stato d'uso non noto - Torre n.4 = d. circa 180 m

Masseria Monsignore - Torre n.14 = d.circa 160 m

Masseria Caione - Torre n.16 = d.circa 180 m

E' prevista la possibilità di rimuovere i collegamenti di servizio interni ripristinando lo stato dei luoghi e riconfigurando il terreno agrario precedentemente rimosso.

Non è previsto l'impiego di oli nei trasformatori poiché privi di componenti ad utilizzo di PCB (componenti in resina). Gli oli verranno altresì impiegati nei lubrificatori delle parti meccaniche.

h - Norme tecniche relative alle strade

Le piste di servizio ripercorrono principalmente la viabilità esistente ed i collegamenti delle singole parti d'impianto con la rete viabile non determinano consumo di suolo in quanto ripercorrenti i confini catastali.

Non viene utilizzata pavimentazione impermeabile.

Le opere di viabilità nuova rivestono solo carattere di provvisorietà, per cui si riferisce di seguito in merito all'adeguamento della viabilità esistente.

La larghezza della sezione stradale, lì dove inferiore a quanto necessario, verrà portata a 4,5 m in rettilineo e 6-8m in curva.

La planimetria con il dettaglio è riportata in specifica tavola che testimonia l'assenza di nuova viabilità in sede stabile.

i - Norme sulle linee elettriche

Lo sviluppo lineare degli allacciamenti, totale tra interni ed esterno fino alla stazione, è di circa 20 km e percorre la viabilità esistente.

I cavi saranno posati in opera su un letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "Particolari costruttivi sezioni cavidotti".

Esiste un'ulteriore alternativa di allacciamento prevista dagli elaborati progettuali e dalle planimetrie allegate, che considera la possibilità di conferire l'energia prodotta dal parco eolico ad una stazione di raccolta e, a valle di questa, con un elettrodotto, ancora interrato ma a tensione a 20 o 150 kV, che giunge fino alla stazione di consegna.

Questa possibilità non comporterebbe alterazioni del layout di progetto né alla lunghezza del cablaggio.

j - Pertinenze

Nello studio di impatto ambientale, circa le opere civili, si presenta la singola piazzola atta ad accogliere l'aerogeneratore e le sue fondamentali componenti.

La superficie sarà di circa 500 mq, destinata a ripristino nell'intorno del sedime con riporto di terreno vegetale.

k - Le fasi di cantiere

Non esiste una descrizione di dettaglio della fasatura di cantiere, ma emerge diffusamente dalle varie relazioni l'articolazione logistica delle operazioni, oltre ad una tavola con evidenza dell'organizzazione delle fasi di manovra sulla piazzola.

La viabilità di cantiere ha carattere provvisorio, ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante-opera.

Non è prevista alcuna alterazione della morfologia naturale del suolo.

m - Misure di compensazione

Sono previste misure di mitigazione dell'impatto piuttosto che opportuna compensazione, che emergono diffusamente con riferimento alle componenti specifiche d'impatto.

In particolare sono rappresentate misure di mitigazione per l'impatto sonoro da concordare, in base alle esigenze, con i proprietari dei suoli interessati ed indicati come ricettori sensibili.

Altre misure di mitigazione sono relative ai possibili impatti sull'avifauna, suggeriti dalla casistica e dalla letteratura.

Atteso che, a pro dell'intervento:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
 - l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
 - la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali degli aerogeneratori assentiti è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
 - la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
 - l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
 - i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;
- per contro:
- Le installazioni indicate ai nn. 3, 4, 14 e 16 si collocano in posizione eccessivamente ravvicinata ad alcuni luoghi con potenziale regime abitativo, determinando possibili criticità in ordine a pericolo di incolumità per accidentale rottura sulla scorta del valore stimato di gittata e regime di impatto acustico meno sostenibile;
 - Gli aerogeneratori n. 14, 15 e 18 si attestano ad una distanza, inferiore al limite consentito, dal Vallone della Silica, determinando una possibile interferenza del regime idrogeologico locale. In particolare, il primo di essi dista anche una lunghezza inferiore a 300m dalla SP n.19.

Pertanto, si rilevano criticità in ordine ambientale relativamente agli aerogeneratori nn nn 3, 4, 14, 15, 16 e 18.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone parere favorevole per gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Ditta De Biasi nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

Nome EST (m) NORD (m)

1 2669742 4508982

2 2670030 4508954

5 2669719 4508462

6 2670003 4508480

7 2668671 4507824

8 2668979 4507630

9 2670189 4507380

10 2668561 4507483

11 2669235 4507540

12 2671634 4505029

17 2671543 4503599

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio Falco naumanni, Capovaccaio Neophron percnopterus, Gufo reale Bubo bubo, Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio Bruno Milvus migrans). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- ...stipula, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del R.R. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, della convenzione tra la CGDB Enrico S.r.l. e il Comune di Laterza, a cui quest'ultimo ha stabilito di procedere con determinazione n. 80 del 25.02.09;

L'efficacia del presente parere è subordinata a detta stipula, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;

- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi 3157,71 metri lineari di rotore.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte S.r.l. (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nelle finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 60 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di

controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del 42% del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe), oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 6 aerogeneratori sui 11 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta ditta in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E
POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 25.11.2008

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), in loc. Mass.a Pietro Tucci-Lamie Cacoscia, proposto il 30.11.06 dalla CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta

De Biasi Giuseppe), con sede legale in Napoli alla via A. Manzoni n. 244, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di far pubblicare, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
